

Onorevole Finzi, mi pare che questa sua aggiunta potrebbe trovare posto più opportuno all'ultimo comma anzichè al primo.

Ad ogni modo, la trasmetto alla Giunta, perchè dia il suo avviso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Il Ministero l'accetta.

VILLA-PERNICE, relatore. Salvo ad avere dalla Camera l'autorizzazione di poter collocare piuttosto all'ultimo che al primo comma la proposta aggiunta dall'onorevole Finzi, la Commissione l'accetta, benchè coll'articolo 58 i mezzi di esecuzione siano già estesi a questi corpi morali.

PRESIDENTE. Come la Camera vede, qui si tratta di un'aggiunta che mira a dare facoltà agli esattori di riscuotere anche altre entrate a favore del comune, della provincia e di altri enti morali.

L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare.

FINZI. Ho nulla veramente a dire dopo che la Commissione ha dichiarato di accettare l'aggiunta che ho avuto l'onore di presentare per l'articolo 5.

In quanto al collocamento della stessa, me ne rimetto al giudizio della Commissione, purchè trovi posto nell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 5 coll'aggiunta dell'onorevole Finzi, che è accettata dal Ministero e dalla Commissione, colla riserva di vedere poi a quale comma quest'aggiunta debba applicarsi.

(È approvato.)

« Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente delle finanze fa pubblicare nel comune, o nei comuni associati o nel capoluogo della provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte. »

A quest'articolo l'onorevole Pellatis fa la proposta, ch'esso termini colle parole: « degli annunci giudiziari delle provincie, » soppresse le susseguenti.

L'onorevole Pellatis ha facoltà di parlare.

PELLATIS. In questo articolo io vedo prefisso un termine per la presentazione delle offerte per iscritto: questo termine viene limitato a tre mesi. A dir vero, io non so indovinare il criterio direttivo della Commissione nel volere che l'offerta la quale arriva sul tavolo del presidente del Consiglio, non sia di utilità al comune, se non ha almeno tre mesi di giacenza.

Io vedo che, quando si tratta di asta per la vendita di beni demaniali, è stabilito che nel giorno precedente a quello in cui si deve fare la licitazione, gli offerenti debbano aver fatto il deposito prescritto.

A me pare che si potrebbe, nell'interesse del comune, anche qui adottare la medesima disposizione, e non ci so vedere quindi ragioni per cui non debba essere accettata.

Io propongo quindi che quest'articolo finisca colle parole « nei giornali degli annunci giudiziari della provincia, » sopprimendo le altre parole « prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte. »

Riguardo alle offerte per iscritto, ho proposto un altro emendamento nell'articolo 7 e mi riservo di svolgerlo.

PRESIDENTE. Come ho avvertito, l'onorevole Pellatis propone che si sopprimano le ultime parole di quest'articolo dopo le seguenti: « degli annunci giudiziari della provincia. »

La Commissione accetta questa proposta?

VILLA-PERNICE, relatore. Le ragioni esposte dall'onorevole Pellatis per sussidiare la sua proposta, non hanno persuasa la Commissione ad accettarla.

La Commissione crede che in questa legge si siano introdotte molte cose regolamentari, appunto perchè conveniva in una legge di questa importanza stabilire anche per legge ciò che in altre leggi di minor importanza può riservarsi al regolamento.

Questa prefissione di termine è appunto una delle cose che parve alla Commissione d'introdurre nella legge, poichè ebbe a riconoscere come lo stabilimento di questo termine facilita la presentazione delle offerte. Se si fosse demandato al regolamento di stabilire il termine, non vi potrebbe forse essere uniformità di disposizioni, perchè o questo regolamento lo fa la Giunta o lo fa il potere esecutivo; se lo fa il potere esecutivo, allora tanto vale che in questa legge lo si stabilisca addirittura; se invece lo si vuol demandare ad altra autorità, ai comuni, allora nascerà una differenza di termini tra comune e comune, fra consorzio e consorzio, per cui la Giunta ritiene che la prefissione del termine deve stabilirsi.

MICHELINI. Io appoggio l'emendamento soppressivo delle ultime parole di questo articolo 6.

È sempre la stessa pecca. Noi da questi seggi pretendiamo di tutto regolare, di provvedere a tutto.

Il termine di 20 giorni può essere troppo lungo; talvolta troppo breve quello di tre mesi. Noi non possiamo saperlo. Bene può saperlo l'intendente delle finanze, che conosce i casi speciali. Giacchè incarichiamo questo della pubblicazione degli avvisi d'asta, lasciamogli la facoltà di fissare il termine per la presentazione delle offerte.

PELLATIS. Debbo dare uno schiarimento.

Io non ho mai inteso che sia rimesso al regolamento il determinare questo termine.

Leggerò l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre all'articolo 7, e si vedrà che si può non essere d'accordo sulla misura del termine da una parte e dall'altra, ma che certo non è chiesto che questa facoltà sia rimessa al regolamento.

All'ultimo alinea sostituisco il seguente:

« Indicano pure che le offerte potranno farsi tanto